

AREA AMMINISTRATIVA



U.O.C. Acquisti e Logistica

Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco fulvio.decicco@sanita.marche.it

Tel.: 0734 625 2887; PEC ast.fermo@smarche.it

consumabili.ast.fm@sanita.marche.it

stampati.ast.fm@sanita.marche.it

acquistilogistica.ast.fm@sanita.marche.it

serviziocucina.ast.fm@sanita.marche.it

reagenti.ast.fm@sanita.marche.it

Verbale sintetico di gara del 29.06.2023

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di guardia medica pediatrica – CIG 9689618DB7 – CUI: S02175860424202140085 - Verbale

Numero lotti: 1

Tipo procedura: Procedura aperta, in modalità telematica, ex art. 60 D.lgs. 50/2016

Seggio di gara: Dott. Fulvio De Cicco, in qualità di RUP della procedura sopra indicata, Dott. Matteo Montanini e Dott. Francesco Marinozzi, entrambi dipendenti dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta.

Nominato dal RUP, in qualità di Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica, e contestualmente insediatosi in data 09.06.2023.

Il seggio di gara, così composto e costituito, dà atto dello svolgimento delle operazioni di gara, come segue.

- **Termine ricevimento offerte:** 14.04.2023, ore 13:00
- **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica: 80; offerta economica: 20) ai sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgv. 50/2016
- **Pubblicazione di chiarimenti:** SI
 - CHIARIMENTO SPONTANEO N. 2: In caso di partecipazione in RTI, relativamente ai criteri di valutazione tecnica, si chiarisce quanto segue. a) Limitatamente al criterio Q 2.1, l'offerta tecnica deve contenere l'organigramma di ciascun soggetto raggruppato, al fine di consentire una valutazione complessiva alla commissione giudicatrice; b) Limitatamente al criterio Q 2.2, l'offerta tecnica deve contenere un unico organigramma dedicato all'appalto. Pubblicato il 03/04/2023.
 - CHIARIMENTO SPONTANEO N. 1: In caso di partecipazione alla procedura in RTI, si chiarisce che le dichiarazioni bancarie di cui all'art. 6.2 del Disciplinare di gara, devono essere presentate da ciascun soggetto raggruppato. Pubblicato il 03/04/2023.
- **Offerte pervenute nel termine:**
 - Elenco nominativo
 - I. PEDIACCOOP SOC. COOP., con sede a Domodossola in Via Giuseppe Romita n. 18/C, P. IVA 02465290035;
 - II. ALTAVISTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Sassuolo in Viale Isonzo n. 28, P. IVA 03949230365;
- **Offerte tardive:** NO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

▪ **Apertura buste amministrative:**

Preso atto del D.L. 34 del 30.03.2023 e tenuto conto di quanto in esso espresso relativamente alle esternalizzazioni dei servizi in oggetto, questo seggio di gara, in via prudenziale e nelle more di indicazioni specifiche da parte della Direzione di questa Azienda, non procedeva all'apertura telematica delle buste pervenute. Con Nota ID 1060807/08/05/2023/FMDIR la Direzione di questa Azienda comunicava giustappunto a questa U.O.C. di astenersi dal proseguire o aggiudicare le procedure di gara pendenti aventi ad oggetto l'esternalizzazione dei servizi in oggetto, quantomeno in attesa di verificare le risultanze normative della conversione in Legge del succitato Decreto.

Successivamente, preso atto del testo licenziato dal Parlamento con Legge di conversione n° 76/2023 e delle modifiche in esso contenute, con comunicazione del 07.06.2023 si disponeva il riavvio della gara in oggetto.

In data 09.06.2023, a mezzo Portale telematico dedicato, il seggio di gara apriva le buste amministrative.

▪ **Richieste di chiarimento:**

○ Elenco nominativo

I. ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Sassuolo in Viale Isonzo n. 28, P. IVA 03949230365.

- *Richiesta del 14.06.2023:* Con riferimento alle dichiarazioni ex art. 80 D.lgs. 50/2016 di cui all'offerta pervenuta, si chiedeva, a titolo di leale collaborazione, la seguente integrazione documentale:

- Copia integrale del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposto dalla ULSS 1 Dolomiti il 02.12.2021;
- Copia integrale del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposto dalla ASL 2 di Savona il 25.10.2021 ed eventuali provvedimenti giurisdizionali conseguenti;
- Copia integrale del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposto dall'ASST di Crema il 24.08.2021 e del successivo provvedimento sanzionatorio dell'ANAC;
- Copia integrale del provvedimento relativo alla "iscrizione" del 21.10.2022 adottato dall'ASUR Marche – Area Vasta 5 di Ascoli Piceno nei Vs. confronti e dell'eventuale successivo provvedimento sanzionatorio dell'ANAC.

In alternativa alla copia integrale dei succitati provvedimenti, si chiedeva di comunicare gli estremi dei medesimi e, per ciascuno di essi, il nominativo del Responsabile del procedimento e i relativi riferimenti di contatto (email, telefono, ecc.).

Si chiedeva la trasmissione della documentazione richiesta a mezzo piattaforma telematica entro 10 giorni dal ricevimento della succitata richiesta, più precisamente entro il giorno 24.06.2023.

- *Esito:* Entro il termine indicato l'operatore economico trasmetteva documentazione che veniva valutata dal seggio di gara, le cui risultanze sono esplicitate successivamente.

▪ **Soccorso istruttorio**

○ Elenco nominativo

I. PEDIACOOP SOC. COOP., con sede a Domodossola in Via Giuseppe Romita n. 18/C, P. IVA 02465290035.

- *Richiesta del 14.06.2023.* Ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, si segnalavano le seguenti carenze di natura documentale nella busta amministrativa:

- Mancato invio di una delle due dichiarazioni bancarie rese da due istituti bancari o intermediari ai sensi dell'art. 6.2 del Disciplinare di gara. Risulta infatti pervenuta solo la dichiarazione resa dalla filiale di Domodossola della Intesa San Paolo. Entrambe le dichiarazioni avrebbero dovuto avere una data non anteriore a 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte, nonché essere state rese dagli Istituti antecedentemente alla scadenza del termine di presentazione

delle offerte. In alternativa, è possibile presentare una sola dichiarazione bancaria qualora l'operatore economico presenti altresì una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, inviata in formato p7m a mezzo piattaforma telematica, con cui l'operatore medesimo dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di intrattenere rapporti bancari/finanziari/economici con un solo istituto bancario o intermediario.

Ai sensi del predetto art. 83 D.lgs. 50/2016, si chiedeva la trasmissione a pena di esclusione, a mezzo piattaforma telematica, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della succitata richiesta – più precisamente entro il giorno 24.06.2023 – alternativamente di uno dei due seguenti documenti:

- o Seconda dichiarazione resa da un Istituto bancario antecedentemente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non precedentemente a 180 giorni dal predetto termine;
 - o Dichiarazione ex art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, con cui l'operatore medesimo dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
- *Esito:* Nel termine suindicato non perveniva alcuna comunicazione da parte dell'operatore economico.

▪ **Offerte ammesse in esito all'esame della documentazione amministrativa**

Nessuna

▪ **Offerte escluse in esito all'esame della documentazione amministrativa:**

I. ALTAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Sassuolo in Viale Isonzo n. 28, P. IVA 03949230365.

Valutata la documentazione pervenuta dall'operatore economico, le relative annotazioni sul Portale ANAC e la determina n. 177/Area Vasta 5 di Ascoli Piceno del 23/02/2022, si accertavano le seguenti carenze nell'esecuzione dei contratti pubblici e relative sanzioni comminate:

1) Revoca dell'aggiudicazione disposta in data 25.10.2021 dall'A.S.L. 2 di Savona per «(...) mancata copertura dei turni di guardia e l'utilizzo di operatori carenti dei requisiti previsti dal Capitolato», con conseguente comminazione di una penale di € 62.000,00;

2) Revoca dell'aggiudicazione disposta in data 01.12.2021 dall'ULSS Dolomiti 1 per «oggettiva impossibilità di avviare in tempo utile il servizio a causa dell'irreperibilità dell'O.E. aggiudicatario, che ha fatto venire meno l'affidabilità dello stesso»;

3) Risoluzione contrattuale dell'ASUR Marche – Area Vasta 5 di Ascoli Piceno disposta con determina n. 177 del 23/02/2022 per grave inadempimento contrattuale consistente nella «*reiterata mancanza di copertura dei turni notturni e festivi (...)»* presso il P.S. di San Benedetto del Tronto. Dalla lettura della predetta determina si evinceva che la risoluzione del contratto rappresentava *extrema ratio* e, al contempo, esito finale di innumerevoli segnalazioni di inadempimenti contrattuali perpetrati.

Si rilevava che la tipologia di inadempimenti contrattuali (irreperibilità e mancanza di copertura dei turni), la recente datazione degli stessi (compresi tra il 2021 e il 2022) e l'analogia dell'oggetto dei medesimi con l'oggetto della gara di cui trattasi (servizi di guardia/assistenza medica) impediscono alla scrivente S.A. il necessario affidamento in termini di fiducia professionale, anche in considerazione della natura dell'appalto e delle finalità del medesimo – volto precipuamente a compensare carenze di organico ed assicurare senza soluzione di continuità un servizio sanitario essenziale – legittimando l'esclusione dalla procedura di gara. Il reiterarsi, anche solo in minima parte, degli inadempimenti posti a fondamento delle penali ed esclusioni curricolari sarebbero di per sé sufficienti a compromettere il pubblico interesse perseguito.

Si osserva come per alcuno dei provvedimenti negativi sopra indicati le giustificazioni del concorrente apparivano sufficienti a confutare il fondamento dei provvedimenti di esclusione.

D'altro canto, dando atto della corretta comunicazione degli elementi di cui sopra, si riteneva che la presente esclusione non debba essere aggravata dall'escussione della cauzione provvisoria né da ulteriore comunicazione all'ANAC.

Per le motivazioni che precedono, si procederà a comunicare l'esclusione dell'operatore economico dalla gara in oggetto.

II. PEDIACoop SOC. COOP., con sede a Domodossola in Via Giuseppe Romita n. 18/C, P. IVA 02465290035.

Questa Stazione appaltante, a mezzo piattaforma telematica dedicata, esercitava il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016, segnalando carenze di natura documentale nella busta amministrativa. Più precisamente, chiedeva all'operatore economico la trasmissione di una delle due dichiarazioni bancarie rese da due istituti bancari o intermediari ai sensi dell'art. 6.2 del Disciplinare di gara. Risultava infatti pervenuta solo la dichiarazione resa dalla filiale di Domodossola della Intesa San Paolo. Con la medesima comunicazione si ricordava che le dichiarazioni dovevano essere state rese dagli Istituti antecedentemente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Inoltre, si chiariva che, in alternativa, era possibile presentare una sola dichiarazione bancaria qualora l'operatore economico avesse presentato altresì una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, inviata in formato p7m a mezzo piattaforma telematica, con cui l'operatore medesimo avesse dichiarato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di intrattenere rapporti bancari/finanziari/economici con un solo istituto bancario o intermediario. A tal riguardo, con la medesima comunicazione si chiedeva la trasmissione a pena di esclusione, a mezzo piattaforma telematica, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della medesima – più precisamente entro il giorno 24.06.2023 – alternativamente di uno dei due seguenti documenti:

- o Seconda dichiarazione resa da un Istituto bancario antecedentemente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non precedentemente a 180 giorni dal predetto termine;
- o Dichiarazione ex art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, con cui l'operatore medesimo dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di intrattenere rapporti bancari/finanziari/economici con un solo istituto bancario o intermediario.

Si precisa che le predette dichiarazioni bancarie venivano legittimamente individuate da questa P.A., nell'ambito della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, quale strumento idoneo a dimostrare l'adeguata capacità economica e finanziaria del concorrente e, segnatamente, la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti. A tal riguardo, la Giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo per i concorrenti di produrre due referenze bancarie non costituisce un mero adempimento formale e che le informazioni richieste hanno natura sostanziale, in quanto volte a verificare l'affidabilità economica del concorrente (cfr. Cons. di Stato n. 4810/2018).


Inoltre, l'esercizio del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016, ha lo scopo di consentire al concorrente di sanare lacune di natura documentale attinenti ad elementi, requisiti e capacità già posseduti dal concorrente medesimo entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Si precisa che i requisiti di capacità economica e finanziaria e gli strumenti individuati per la dimostrazione degli stessi, tra cui, appunto, le due summenzionate dichiarazioni bancarie, dovevano essere posseduti da tutti i concorrenti entro il giorno 14.04.2023, a tutela del principio della *par condicio competitorum*.

Entro il succitato termine prescritto non perveniva alcuna comunicazione da parte dell'operatore economico.

Per le motivazioni che precedono, si procederà a comunicare l'esclusione dell'operatore economico dalla gara in oggetto.

Fermo, li 29.06.2023

Il RUP dott. Fulvio De Cicco



IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA dott. Matteo Montanini



IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA dott. Francesco Marinozzi

